



COMUNE DI ORCO FEGLINO

Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – VIGENTI NELL'ANNO 2021 E DA APPLICARE NELL'ANNO 2022

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, addì **VENTUNO** del mese di **MARZO** alle ore **19:00**, previa consegna ai Consiglieri Comunali dell'avviso di convocazione contenente l'Ordine del Giorno, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria seduta Pubblica di prima convocazione, con le modalità straordinarie consentite dall'art. 73 del D.L. n. 18 del 17/03/2020. La sede si considera virtuale come previsto dal Decreto n. 3 del 31 marzo 2020 che detta le misure di semplificazione in materia di organi collegiali a fronte dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
BARELLI/Roberto	Sindaco	Presente in sede
ROCCA/Maurizio	Consigliere	Presente in sede
BONORA/Marco	Consigliere	Presente in videoconferenza
BENNE/Maria Milva	Consigliere	Presente in sede
DURANTE/Paolo	Consigliere	Assente
VIGNOLA/Andrea	Consigliere	Presente in videoconferenza
BASSI/Giulia	Consigliere	Presente in videoconferenza
PASTORINO/Mattia	Consigliere	Presente in videoconferenza
GAMBARO/Giorgio	Consigliere	Assente
MANTERO/Franco	Consigliere	Presente in videoconferenza
FOLCO/Luca	Consigliere	Presente in videoconferenza

Totale presenti 9

Totale assenti 2

ASSESSORI ESTERNI

Cognome e Nome	Presente/Assente
SERVETTO/Enrica	Assente
DURANTE/Simone	Presente in sede

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Gaggero Michela, collegata da remoto con videocamera e dispositivo informatico, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Barelli Roberto nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza – accerta, con l'ausilio del Segretario Comunale, il numero legale dei componenti del Consiglio Comunale presenti in sede/collegati in videoconferenza simultanea tramite piattaforma Zoom, nonché accerta che gli stessi dichiarino che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e constatare le votazioni – constata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione della seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – VIGENTI NELL'ANNO 2021 E DA APPLICARE NELL'ANNO 2022

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE

PREMESSO CHE:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta IUC era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'Imposta Municipale Propria – IMU -;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30/07/2020, è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina della nuova Imposta Municipale Propria IMU per le annualità d'imposta a partire dal 2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 22/03/2021 sono state approvate le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria – IMU - per l'annualità 2021;

VISTI:

- a) l'articolo 174 del D. Lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:

"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTI INOLTRE:

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: *"1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022"*;
- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15) il quale dispone: *"5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da*

parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022."

DATO ATTO CHE, il Comune di Orco Feglino intende mantenere, anche per l'anno 2022, le stesse aliquote e detrazioni per Imposta Municipale Propria – IMU – già adottate per l'anno 2021 con la sopra citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 22/03/2021;

CONSIDERATO Inoltre che :

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021;
- ad oggi non è stato emanato il decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 né è stata data attuazione a quanto stabilito dal successivo comma 757;
- è intenzione dell'Amministrazione Comunale approvare il bilancio di previsione 2022/2024 e pertanto, si ritiene opportuno comunque adottare la deliberazione in oggetto salvo poi adottare una nuova deliberazione a seguito della emanazione del decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n.160 e della attuazione di quanto stabilito dal successivo comma 757;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo

del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

RITENUTO pertanto di confermare le seguenti aliquote e detrazioni per l'anno 2022:

- confermare per l'anno 2022 tutte le aliquote agevolate già stabilite per l'anno 2021;
- confermare l'aliquota ordinaria del 10‰;
- determinare nello 5‰ l'aliquota da applicare all'Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nonché agli immobili assimilati all'abitazione principale, classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, con diritto alla detrazione di €. 200,00;
- non tassare, azzerando totalmente l'aliquota, le seguenti fattispecie per le quali nell'anno 2020 è stata reintrodotta la tassazione dalla normativa vigente:
 - ❖ fabbricati rurali
 - ❖ fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 1, comma 758, lettera d), della Legge 160/2019, sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27/12/1977 n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla G.U. 141 del 18/06/1993" (comma 758). Sulla base di detta disposizione, dall'anno 2020 i terreni agricoli, comprendenti i terreni non coltivati, per espressa previsione di legge (art. 1, comma 741 lettera e) Legge 160/2019), ricadenti nel Comune di Orco Feglino, , sono esenti dall'IMU in quanto ai sensi della circolare 9/1993 è classificato totalmente montano;

ATTESO altresì di mantenere, con apposita disposizione regolamentare, l'assimilazione all'abitazione principale, già disposta nel previgente regolamento comunale IMU, per l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare (art 1, comma 741, lettera c), punto 6) della Legge 160/2019);

VISTO l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue:

"48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà (...)";

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, c. 734, L. 30 dicembre 2021, n. 234:

"743. Limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5 per cento. (...)";

VISTO lo schema del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 18 in data 05/03/2022, immediatamente eseguibile;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/06/2000 n. 267, con particolare riguardo all'art. 42 concernente le attribuzioni del consiglio comunale;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1) di confermare le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) per l'anno d'imposta 2022 nelle seguenti misure:

Fattispecie	Aliquota IMU 2021
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed assimilate e relative pertinenze (iscritte nelle categorie A/1, A/8 e A/9)	5,0 ‰ (detrazione annua € 200,00)
Fabbricati rurali strumentali	0,00‰
Fabbricati Merce	0,00‰
Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) che vi acquisiscono la residenza e li adibiscono ad abitazione principale (residenza + dimora abituale) dell'intero nucleo familiare e che la stessa non risulti locata a terzi (l'aliquota agevolata non si applica alle eventuali pertinenze)	7,6 ‰
Immobili accatastati nelle categorie C/1, C/3, C/4 e D, con esclusione degli immobili della Cat. D5 per i quali si applica l'aliquota ordinaria, a condizione che risultino utilizzati per attività produttive sia direttamente dal proprietario che con regolare contratti di affitto, locazione, comodato, ecc.	8,6 ‰ (di cui 7,6‰ a favore dello Stato e 1,0‰ a favore del Comune),
Aliquota ordinaria	10,0‰
Aree fabbricabili	10,0‰

2) di stabilire che i contribuenti che intendono usufruire delle aliquote agevolate (comodati, pertinenze abitazioni principali, attività produttive, ecc.) devono produrre un' apposita comunicazione sui modelli redatti dal Comune entro il 31/12/2022; restano valide le comunicazioni già presentate per le annualità precedenti a condizione che non siano intervenute variazioni;

3) Di dare atto che dall'anno 2020 i terreni agricoli, comprendenti per espressa previsione di legge (art. 1, comma 741 lettera e) Legge 160/2019), i terreni non coltivati, ricadenti nel Comune di Orco Feglino, sono esenti dall'IMU in quanto, ai sensi della circolare 9/1993, è classificato totalmente montano,.

4) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.

5) Di fare rinvio, per quanto non espressamente determinato nel presente atto, alle disposizioni di legge vigenti ed al Regolamento Comunale per l'applicazione dell' IMU.

7) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Si rimette la presente proposta al consiglio comunale ai fini dell'adozione del relativo atto;

Si chiede, nel contempo, che l'atto deliberativo venga dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTO opportuno accogliere e far propria la predetta proposta di deliberazione;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli di cui agli articoli 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON voti n. 9 favorevoli, n. // astenuti, n. // contrari, espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

1) di adottare la suesposta proposta di deliberazione ad oggetto: "Conferma delle Aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria - IMU - vigenti nell'anno 2021 e da applicare nell'anno 2022";

2) di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del Settore Amministrativo-contabile per quanto di competenza.

Infine il consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con . 9 favorevoli, n. // astenuti, n. // contrari, espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Dott. Barelli Roberto
(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Gaggero Michela
(firmato digitalmente)



COMUNE DI ORCO Feglino
Provincia di Savona

Piazza Municipio 3 – 17024 – Orco Feglino
Telefono 019699010 ~ Fax 019699178
E-mail: info@comune.orcofeglino.sv.it
P.IVA 00334250099

PARERE FORMULATO AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA, DEL D.LGS. N.267/2000

ALLEGATO alla proposta di deliberazione n. 24 del 14/03/2022

OGGETTO: Conferma delle Aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria - IMU – vigenti nell'anno 2021 e da applicare nell'anno 2022

Per la regolarità contabile: si esprime parere favorevole

Lì 14/03/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Lottero Elisa
(firmato digitalmente)



COMUNE DI ORCO Feglino
Provincia di Savona

Piazza Municipio 3 – 17024 – Orco Feglino
Telefono 019699010 ~ Fax 019699178
E-mail: info@comune.orcofeglino.sv.it
P.IVA 00334250099

PARERE FORMULATO AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA, DEL D.LGS. N.267/2000

ALLEGATO alla proposta di deliberazione n. 24 del 14/03/2022

OGGETTO: Conferma delle Aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria - IMU – vigenti nell'anno 2021 e da applicare nell'anno 2022

Per la regolarità tecnica: si esprime parere favorevole

Lì 14/03/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Lottero Elisa
(firmato digitalmente)



COMUNE DI ORCO FEGLINO
Provincia di Savona

Piazza Municipio 3 – 17024 – Orco Feglino
Telefono 019699010 ~ Fax 019699178
E-mail: info@comune.orcofeglino.sv.it
P.IVA 00334250099

REFERTO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 124 DEL D. LGS. N. 267/2000

ALLEGATO alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 4/2022 del 21/03/2022

**OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA – IMU – VIGENTI NELL'ANNO 2021 E DA APPLICARE NELL'ANNO 2022.**

Certifico io Messo Comunale, che copia della deliberazione sopraccitata è stata pubblicata il giorno 25/03/2022 all'Albo Pretorio online del Comune (www.comune.orcofeglino.sv.it) ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Lgs. n. 267/2000.

Lì 25/03/2022

IL MESSO
Cinzia Oliveri
(firmato digitalmente)



COMUNE DI ORCO FGLINO
Provincia di Savona

Piazza Municipio 3 – 17024 – Orco Feglino
Telefono 019699010 ~ Fax 019699178
E-mail: info@comune.orcofeglino.sv.it
P.IVA 00334250099

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' AI SENSI ART.134 C. 3 DEL D. LGS. N. 267/2000

ALLEGATO alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 21/03/2022

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – VIGENTI NELL'ANNO 2021 E DA APPLICARE NELL'ANNO 2022

Divenuta esecutiva in data 05/04/2022

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio online del Comune (www.comune.orcofeglino.sv.it) ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D. Lgs. n. 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione

Orco Feglino, li 06/04/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Gaggero Michela
(firmato digitalmente)